

Piero LACORAZZA

Consigliere regionale Pd


piero.lacorazza@regione.basilicata.it

tel. 0971447031/7030/7255/7212



Piero Lacorazza

Cat. N.	CL.	6954/c
Prot. n°	8	8 AGO 2018
ARRIVO		
CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA		



Al Presidente del Consiglio regionale
Vito SANTARSIERO
SEDE

OGGETTO: Emendamenti al Disegno di Legge n. 160/2018 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020”, di cui alla D.G.R. n. 594/2018”

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente art. 3 ter:

Art. 3 ter

Modifica alla Legge regionale 2 dicembre 1996 n.59 in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva

All'articolo 9 della LR n.59/1996 è aggiunto il seguente comma 2:

2. Per dare attuazione a quanto stabilito nel precedente comma 1 è istituito un fondo regionale per finanziare la quota di compartecipazione alla spesa di cui all'art.12 della LR n.34/2015 per le prestazioni di medicina dello Sport, relative ad attività non agonistiche ovvero ad attività agonistiche dilettantistiche pari a euro 60.000,00 per l'anno 2018, ad euro 70.000 per l'anno 2019 ed euro 70.000 per l'anno 2020 nell'ambito degli stanziamenti di cui al programma 13 missione 02.

Relazione

La normativa nazionale prevede che la visita medica preventiva d'idoneità agonistica ed il relativo rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva rientrino nei LEA, se il servizio è svolto in un ambulatorio afferente al Servizio Sanitario Nazionale. Ciò solo:

- 1) per gli atleti dall'età minima agonistica per lo sport praticato fino al compimento del 18°anno (in base al DM 18/2/1982) appartenenti a Società Sportive affiliate ad una Federazione del CONI.
- 2) per gli sportivi disabili di qualsiasi età (in base al DPCM del 28/11/2003) le cui attività sportive agonistiche sono distinte ad impegno lieve-moderato e ad impegno elevato.


La Regione Basilicata già nel 1996 aveva introdotto norme complementari in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, prevedendo nello specifico, all'art. 9, nel testo aggiornato con la modifica contenuta nella LR n.10 del 31.1.2002, quanto segue:

“1. In considerazione della riconosciuta valenza dell'attività fisica regolare quale forma di prevenzione primaria di numerose patologie, al fine di contribuire ad incentivare comportamento e stili di vita consoni al benessere psico-fisico della popolazione, le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono erogate in forma gratuita per tutti i cittadini residenti in Basilicata”.

L'art.12 della LR n.34/2015 garantisce, anche per le prestazioni di medicina dello sport in quanto riconosciute prestazioni aggiuntive regionali, l'esenzione alla compartecipazione alla spesa per i cittadini residenti in Basilicata se in possesso di ISEE inferiore o uguale ad euro 20.000.

In linea con quanto disposto dalla LR n.59/1996 e smi, al fine di incentivare la tutela sanitaria della pratica sportiva senza ulteriore aggravio economico per i cittadini, si ritiene necessario, con il presente emendamento, garantire la gratuità della compartecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina sportiva per tutti gli atleti che esercitano attività non agonistiche e per tutti quelli che svolgono attività agonistica in società dilettantistiche, con la previsione di uno specifico stanziamento regionale.

Potenza 08/08/2018


Piero LACORAZZA -